

IL SISTEMA DELLE PRECEDENZE
NEL NUOVO CCNI
2016/17

Di Paolo Pizzo

SISTEMA DELLE PRECEDENZE COMUNI

Le precedenze sono riportate nell'art. 13/1 del CCNI mobilità e sono raggruppate sistematicamente per categoria e sono funzionalmente inserite, secondo il seguente ordine di priorità, nelle sequenze operative delle quattro fasi della mobilità territoriale per le quali trovano applicazione. Per ogni tipo di precedenza sottoelencata viene evidenziata la fase o le fasi del movimento a cui si applica. In caso di parità di precedenza e di punteggio, prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica.

I) DISABILITÀ E GRAVI MOTIVI DI SALUTE

Nelle operazioni di mobilità territoriale e professionale, **indipendentemente dal comune o dalla provincia di provenienza dell'interessato, viene riconosciuta una precedenza assoluta nella fase A di cui all'art. 6 (sono compresi i trasferimenti interprovinciali)**, a tutto il personale docente, compreso quello immesso in ruolo nelle fasi del piano straordinario di assunzioni, che si trovi, nell'ordine, in una delle seguenti condizioni:

1) PERSONALE SCOLASTICO DOCENTE NON VEDENTE (art. 3 della Legge 28 marzo 1991 n. 120);

2) PERSONALE EMODIALIZZATO (art. 61 della Legge 270/82).

CRITERI E MODALITÀ

Per fruire di tali precedenze gli interessati dovranno:

- contrassegnare l'apposita casella del modulo domanda;
- presentare le documentazioni che attestino le situazioni che danno diritto alla precedenza e produrle contestualmente alle domande di trasferimento. A tal proposito si ricorda che le certificazioni mediche non possono essere sostituite da autocertificazione.

La precedenza:

- Ñ opera con priorità assoluta nella prima fase della mobilità indipendentemente se il movimento è provinciale o interprovinciale. **NON HA** nessun vincolo in relazione alla residenza dell'interessato o alla scelta delle sedi o della provincia di quest'ultimo;
- Ñ **si applica** anche nei passaggi di cattedra e di ruolo (unica precedenza riconosciuta per la mobilità professionale).

II) PERSONALE TRASFERITO D'UFFICIO NEGLI ULTIMI OTTO ANNI RICHIEDENTE IL RIENTRO NELLA SCUOLA O ISTITUTO DI PRECEDENTE TITOLARITÀ

Il personale scolastico trasferito d'ufficio o a domanda condizionata, anche su tipologia diversa di posto (comune e/o cattedra, sostegno) ha diritto al rientro con precedenza nella scuola, circolo o istituto da cui è stato trasferito in quanto soprannumerario, qualora la

relativa cattedra o posto si renda disponibile per i movimenti relativi ad uno degli anni scolastici dell'ottennio successivo al provvedimento suddetto.

Tale precedenza è subordinata all'aver presentato domanda condizionata.

La precedenza in esame si applica alla fase A punto 1 dei trasferimenti (**COMUNALE**), anche se il richiedente è titolare in un comune diverso da quello della scuola, circolo o istituto richiesto.

Detta precedenza opera esclusivamente nell'ambito della provincia e della tipologia di titolarità al momento dell'avvenuto trasferimento d'ufficio o a domanda condizionata (posto comune e/o cattedra, posto di sostegno).

Non opera, quindi, nei casi di modifica della provincia di titolarità per mobilità professionale o mobilità territoriale interprovinciale.

Tale precedenza spetta a condizione che gli interessati abbiano prodotto domanda per ciascun anno dell'ottennio e che richiedano, come prima preferenza la scuola, circolo o istituto dove erano titolari, o preferenze sintetiche (comune o distretto) comprensive di tale scuola, circolo o istituto.

A tali fini il personale scolastico interessato deve riportare nella apposita casella del modulo-domanda la denominazione ufficiale della scuola, circolo o istituto da cui è stato trasferito quale soprannumerario, nonché compilare la relativa "dichiarazione di servizio continuativo", facente parte dell'apposito allegato all'O.M. o del modello predisposto per le istanze on line.

Nel caso di espressione di preferenza sintetica la precedenza in esame ha effetto limitatamente alla istituzione scolastica dove l'interessato era titolare, la quale verrà esaminata prioritariamente rispetto alle altre istituzioni scolastiche comprese nella preferenza sintetica. Per le altre preferenze comprese nel comune a cui appartiene la scuola di precedente titolarità gli interessati usufruiscono della precedenza di cui al successivo punto IV).

L'adempimento inerente alla dichiarazione richiesta per usufruire della precedenza per il rientro nella scuola, circolo o istituto di precedente titolarità risulta assolto con la presentazione della dichiarazione per la continuità di servizio il cui facsimile è riportato nell'apposito allegato all'O.M. dei trasferimenti o predisposto per le istanze on line, purché in essa si faccia esplicito riferimento alla scuola dalla quale si è stati trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata ed all'anno in cui è avvenuto il predetto trasferimento.

Qualora l'interessato ometta di indicare la scuola, il circolo o l'istituto o centro territoriale riorganizzato nei centri provinciali per l'istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263, da cui è stato trasferito nell'ultimo ottennio, nell'apposita casella del modulo domanda, oppure non allega la dichiarazione di cui sopra, perde il diritto alla precedenza. Per quanto attiene ai centri per l'istruzione e la formazione dell'età adulta il personale interessato dovrà indicare il centro territoriale competente del distretto da cui è stato trasferito nell'ultimo ottennio.

Per la scuola primaria, tranne il caso di scuola speciale, la precedenza in esame è assegnata al circolo che comprende il plesso dal quale il docente beneficiario della precedenza è stato trasferito d'ufficio o a domanda condizionata nell'ultimo ottennio.

Nella scuola dell'infanzia la precedenza di cui al presente comma è parimenti assegnata al circolo che comprende la scuola dalla quale il docente beneficiario di detta precedenza è stato trasferito d'ufficio o a domanda condizionata nell'ultimo ottennio.

L'utilizzazione in altra scuola del personale in soprannumero nella scuola di titolarità o il trasferimento del personale in quanto in soprannumero, non interrompe la continuità del servizio, qualora il personale interessato richieda, in ciascun anno dell'ottennio successivo, il trasferimento nella scuola di precedente titolarità ovvero nel comune.

Analogamente avviene nel caso in cui il personale soprannumerario trasferito d'ufficio o a domanda condizionata, o rimasto in soprannumero sulla provincia, ottenga l'assegnazione provvisoria, qualora il medesimo richieda, in ciascun anno dell'ottennio, il rientro nella scuola di precedente titolarità ovvero nel comune.

Qualora il predetto rientro nella scuola di precedente titolarità non sia stato possibile nell'ottennio in questione, il punteggio relativo alla continuità del servizio è riferito esclusivamente agli anni di servizio maturati nella scuola o istituto di attuale titolarità.

Si precisa che il punteggio in questione viene riconosciuto sia per la formulazione della graduatoria interna di istituto ai fini dell'individuazione del soprannumerario da trasferire d'ufficio, sia per l'attribuzione del punteggio con cui il medesimo personale partecipa ai trasferimenti d'ufficio, qualora venga individuato come soprannumerario, in base alla predetta graduatoria, nella scuola o istituto di attuale titolarità.

La continuità del servizio nella scuola o istituto di precedente titolarità viene altresì riconosciuta, nell'ottennio, al docente trasferito d'ufficio o a domanda condizionata dalla predetta scuola o istituto ai posti della dotazione provinciale, qualora l'interessato richieda, in ciascun anno dell'ottennio successivo, il trasferimento nella scuola di precedente titolarità ovvero nel comune.

Il personale, trasferito d'ufficio o a domanda condizionata nell'ottennio, che risulti perdente posto nella scuola di attuale titolarità, qualora presenti domanda condizionata per rimanere in detta scuola, non può usufruire nello stesso anno della precedenza per il rientro nella scuola di precedente titolarità ma mantiene il punteggio di continuità complessivamente accumulato.

Ciò in quanto la domanda di trasferimento condizionata al permanere della situazione di perdente posto prevale rispetto alla richiesta di trasferimento in altre sedi, ivi compreso il rientro nella scuola di precedente titolarità.

Permane, tuttavia, anche negli anni successivi, mantenendo il punteggio di continuità, il diritto al rientro nella scuola e nel comune di precedente titolarità, entro i limiti dell'ottennio iniziale.

Nei riguardi del personale scolastico soprannumerario trasferito d'ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, che richieda come prima preferenza

in ciascun anno dell'ottennio il rientro nella scuola di precedente titolarità, l'aver ottenuto nel corso dell'ottennio il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non interrompe la continuità del servizio e non fa perdere il diritto alla precedenza e al punteggio aggiuntivo.

III) PERSONALE CON DISABILITÀ E PERSONALE CHE HA BISOGNO DI PARTICOLARI CURE CONTINUATIVE

Nel contesto delle procedure dei trasferimenti, e **nell'ambito di ciascuna delle quattro fasi**, viene riconosciuta la precedenza, **nell'ordine**, al personale scolastico che si trovi nelle seguenti condizioni:

1) DISABILI DI CUI ALL'ART. 21, DELLA LEGGE N. 104/92, RICHIAMATO DALL'ART. 601 DEL D.L.VO N. 297/94, CON UN GRADO DI INVALIDITÀ SUPERIORE AI DUE TERZI O CON MINORAZIONI ISCRITTE ALLE CATEGORIE PRIMA, SECONDA E TERZA DELLA TABELLA "A" ANNESSA ALLA LEGGE 10 AGOSTO 1950, N. 648.

CRITERI E MODALITÀ

Per fruire di tale precedenza gli interessati dovranno:

- contrassegnare l'apposita casella del modulo domanda;
- produrre contestualmente alla domanda di trasferimento la documentazione dalla quale risulti chiaramente, **ANCHE IN CERTIFICAZIONI DISTINTE, la situazione di disabilità (NON NECESSARIAMENTE GRAVE – ANCHE ART 3 COMMA 1 LEGGE 104/92) e il GRADO DI INVALIDITÀ CIVILE SUPERIORE AI DUE TERZI** o le minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A) annessa alla legge 10.8.50, n. 648, riconosciute al medesimo.

A tal proposito si ricorda che le certificazioni mediche non possono essere sostituite da autocertificazione.

Inoltre si precisa **che non basta avere o solo l'art. 3 comma 1 della legge 104/92 o solo il grado di invalidità superiore ai due terzi, ma, nota bene, la situazione di invalidità (anche non grave) e il grado di invalidità superiore ai due terzi DEVONO NECESSARIAMENTE COESISTERE.**

NOTA BENE: fermo restando il diritto a fruire della precedenza se partecipa ai movimenti, Il personale può usufruire di tale precedenza nell'ambito e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza, **a condizione che abbia espresso come prima preferenza il predetto comune di residenza oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso.**

Qualora la domanda preveda l'indicazione di ambiti territoriali andrà indicato per primo l'ambito corrispondente al predetto comune di residenza oppure alla parte di esso necessaria per l'assistenza.

La precedenza non si applica ai passaggi di cattedra e di ruolo.

2) PERSONALE (NON NECESSARIAMENTE DISABILE) CHE HA BISOGNO PER GRAVI PATOLOGIE DI PARTICOLARI CURE A CARATTERE CONTINUATIVO (AD ESEMPIO CHEMIOTERAPIA);

CRITERI E MODALITÀ

Per fruire di tale precedenza gli interessati dovranno:

- contrassegnare l'apposita casella del modulo domanda;
- produrre contestualmente alla domanda di trasferimento la documentazione dalla quale **deve necessariamente risultare l'assiduità della terapia e l'istituto nel quale viene effettuata la terapia stessa.**

Le suddette certificazioni devono essere rilasciate dalle competenti A.S.L.. A tal proposito si ricorda che le certificazioni mediche non possono essere sostituite da autocertificazione.

Si precisa che in questi casi non è necessaria una certificazione che attesti la disabilità o l'invalidità, ma è necessaria solo la certificazione che attesti **l'assiduità della terapia e l'istituto nel quale viene effettuata la terapia stessa** ricondotta ovviamente alla grave patologia.

Gli interessati hanno diritto alla precedenza:

- **per tutte le preferenze espresse nella domanda, a condizione che la prima di tali preferenze sia relativa all'ambito corrispondente al comune in cui esista un centro di cura specializzato.**
- **non si applica** nei passaggi di cattedra e di ruolo.

3) PERSONALE APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PREVISTE DAL COMMA 6, DELL'ART. 33 DELLA LEGGE N. 104/92, RICHIAMATO DALL'ART. 601, DEL D.L.VO N. 297/94.

Per fruire di tale precedenza gli interessati dovranno:

- contrassegnare l'apposita casella del modulo domanda;
- produrre contestualmente alla domanda di trasferimento la documentazione dalla quale **deve risultare la situazione di gravità della disabilità (art. 3 comma 3 legge 104/92);**
- A tal proposito si ricorda che **la sola** invalidità, anche se riconosciuta al 100%, non permette di fruire della precedenza e che le certificazioni mediche non possono essere sostituite da autocertificazione. Si precisa che in questo caso è necessario che la certificazione attesti la disabilità grave (non basta quindi il comma 1 dell'art. 3 o un qualsiasi grado di invalidità, **ma dalla certificazione deve risultare il comma 3 dell'art.3 dellalegge104/92).**

NOTA BENE: fermo restando il diritto a fruire della precedenza se partecipa ai movimenti, Il personale può usufruire di tale precedenza nell'ambito e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza, **a condizione che abbia espresso come prima preferenza il predetto comune di residenza oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso.**

Qualora la domanda preveda l'indicazione di ambiti territoriali andrà indicato per primo l'ambito corrispondente al predetto comune di residenza oppure alla parte di esso necessaria per l'assistenza.

IV) PERSONALE TRASFERITO D'UFFICIO NEGLI ULTIMI OTTO ANNI RICHIEDENTE IL RIENTRO NEL COMUNE DI PRECEDENTE TITOLARITÀ

Il personale scolastico beneficiario della precedenza per il rientro nella scuola, circolo o istituto di precedente titolarità di cui al precedente punto II) ha titolo, **con precedenza rispetto ai movimenti della seconda fase**, a rientrare a domanda, nell'ottennio successivo al trasferimento d'ufficio, nel comune di precedente titolarità o, qualora non esistano posti richiedibili in detto comune, in quello più vicino secondo le apposite tabelle di viciniorietà.

Detta precedenza opera esclusivamente nell'ambito della tipologia di titolarità al momento dell'avvenuto trasferimento d'ufficio (posto comune e/o cattedra, posto di sostegno).

Per fruire di tale precedenza gli interessati dovranno indicare nell'apposito riquadro del modulo domanda la scuola o il comune dal quale sono stati trasferiti d'ufficio o, in assenza di posti ivi richiedibili, il comune più vicino secondo le tabelle di viciniorietà.

Per il citato ottennio è attribuito il punteggio previsto per la continuità di servizio. A tale scopo dovrà essere attestato, con apposita dichiarazione personale, l'anno del trasferimento d'ufficio. Alle stesse condizioni, tale precedenza viene riconosciuta al personale trasferito in quanto soprannumerario nei centri per l'istruzione e la formazione dell'età adulta, per il rientro nel comune del centro territoriale riorganizzato nei centri provinciali per l'istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263, competente del distretto dal quale è stato trasferito nell'ultimo ottennio, considerando a tali fini le cattedre disponibili nel comune.

Per il personale trasferito d'ufficio, senza aver prodotto alcuna domanda, o a domanda condizionata in altro comune in quanto soprannumerario a livello distrettuale su posti per l'istruzione e la formazione dell'età adulta, nel caso di distretto intercomunale, per comune di precedente titolarità, si intende il comune sede di distretto. Nei riguardi del personale scolastico soprannumerario trasferito d'ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, che richieda come prima preferenza in ciascun anno dell'ottennio il rientro nel comune di precedente titolarità, l'aver ottenuto nel corso dell'ottennio il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non interrompe la continuità del servizio e non fa perdere il diritto alla precedenza e al punteggio aggiuntivo.

V) ASSISTENZA AL CONIUGE, ED AL FIGLIO CON DISABILITÀ; ASSISTENZA DA PARTE DEL FIGLIO REFERENTE UNICO AL GENITORE CON DISABILITÀ; ASSISTENZA DA PARTE DI CHI ESERCITA LA TUTELA LEGALE

Prima di elencare le precedenze di cui al punto V è utile sottolineare quanto segue:

Tutte le precedenze di seguito elencate OPERANO NELLA FASE COMUNALE (FASE 1 A) SOLO PER I COMUNI CON PIÙ DISTRETTI. Operano poi per tutte le successive fasi, con esclusione dei passaggi di cattedra e di ruolo, con una precisazione:

Nei **trasferimenti interprovinciali** è riconosciuta la precedenza ai soli genitori, anche adottivi, o a chi, individuato dall'autorità giudiziaria competente, esercita legale tutela e successivamente al coniuge del disabile in situazione di gravità, obbligati all'assistenza. **Il figlio che assiste il genitore in situazione di gravità ha diritto ad usufruire della precedenza tra province diverse esclusivamente nelle operazioni di assegnazione provvisoria, fermo restando il diritto a presentare la domanda di mobilità.**

Inoltre:

- si può beneficiare della precedenza limitatamente ai trasferimenti all'interno e per la provincia o diocesi, per gli insegnanti di religione cattolica, **che comprende il comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile ed a condizione che abbia espresso il predetto comune o distretto sub comunale in caso di comuni con più distretti.**
- Tale precedenza permane anche nel caso in cui, prima del predetto comune o distretto sub comunale, siano indicate una o più istituzioni scolastiche comprese in essi.
- In assenza di posti richiedibili nel comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile è obbligatorio indicare il comune o ambito viciniore a quello del domicilio dell'assistito con posti richiedibili.
- L'indicazione della preferenza sintetica per l'intero comune di ricongiungimento, ovvero per il distretto scolastico del domicilio, **per i comuni suddivisi in più distretti, o qualora la domanda preveda l'indicazione di ambiti territoriali andrà indicato per primo l'ambito corrispondente al predetto comune di residenza oppure alla parte di in esso necessaria per l'assistenza.**
- La mancata indicazione del comune o distretto o ambito territoriale di ricongiungimento preclude la possibilità di accoglimento da parte dell'ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l'annullamento dell'intera domanda. **Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda volontaria senza diritto di precedenza.**

Analizziamo le precedenze del punto di cui stiamo trattando.

1

- **GENITORI (PRECEDENZA RICONOSCIUTA AD ENTRAMBI) - ANCHE ADOTTIVI – CHE ASSISTONO FIGLIO DISABILE IN SITUAZIONE DI GRAVITÀ (ART. 3 COMMA 3 LEGGE 104/92).**

Nel caso di assistenza al figlio la disabilità di quest'ultimo può **NON** avere carattere permanente cioè la certificazione di disabilità può essere “rivedibile” (indipendentemente dall'età del figlio che può essere anche maggiorenne).

Inoltre ai sensi dell'art. 94 comma 3 della L. 289/02 la situazione di gravità delle persone con **sindrome di Down** può essere documentata mediante **certificazione del medico di base**.

Tale accertamento produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della commissione medica di cui all'art. 1 della legge 15.10.1990 n. 295 integrata, ex art. 4 della legge n. 104/92, da un operatore sociale e da un esperto in servizio presso le A.S.L.. È fatto obbligo all'interessato di presentare la certificazione definitiva entro 10 giorni dalla ricezione del relativo atto.

Nota bene: Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio disabile grave perché totalmente inabili, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, ANCHE AD UNO DEI FRATELLI O DELLE SORELLE, in grado di prestare assistenza, conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità o a chi, individuato dall'autorità giudiziaria competente, esercita tale tutela.

In questo caso:

- ✓ **Il fratello che assiste la sorella (o viceversa) per fruire della precedenza deve comprovare la CONVIVENZA con quest'ultima;**
- ✓ inoltre può fruire della precedenza **SOLO** in quanto i genitori sono scomparsi o impossibilitati ad occuparsi del figlio disabile perché totalmente inabili (sentenza della Corte Costituzionale n. 233/2005): **l'interessato deve in questo caso anche comprovare lo stato di totale inabilità dei genitori con idonea documentazione di invalidità. A tal proposito si ricorda che le certificazioni mediche non possono essere sostituite da autocertificazione.**

Si noterà come sia **l'unico caso** in cui la convivenza con il disabile **sia obbligatoria** ai fini della fruizione della precedenza.

- **COLUI CHE ESERCITA LA LEGALE TUTELA DI DISABILE IN SITUAZIONE DI GRAVITÀ (ART. 3 COMMA 3 LEGGE 104/92)**

La figura del “tutore legale” (assegnata con un preciso mandato dal giudice del tribunale competente) è riferita anche all’assistenza di altri soggetti, **non necessariamente del solo figlio** (quindi anche di un adulto).

Inoltre chi si è visto riconoscere dall’autorità giudiziaria competente la tutela legale di un disabile in situazione di gravità **non necessariamente deve essere un congiunto di tale soggetto**.

Si noti infatti come il titolo del punto V dell’art. 13/1 indichi “a parte” la posizione della tutela legale quindi ben separata dall’assistenza prestata agli altri soggetti (coniuge, figli, genitori) specificando appunto “assistenza da parte di chi esercita la tutela legale”. In questo caso, quindi, la precedenza si applica al dipendente che abbia la tutela legale per qualsiasi soggetto, anche se non menzionato dal punto V. È ovvio che sarà necessario documentare la disabilità del soggetto e la tutela legale attribuita dal tribunale.

In ultimo è utile rilevare come il CCNI non menzioni la figura dell’amministratore di sostegno per cui quest’ultimo soggetto non ha diritto alla precedenza la quale è riconosciuta **SOLO** al tutore legale (**ciò è stato ulteriormente chiarito al tavolo contrattuale**).

2

Successivamente alla precedenza di cui sopra viene riconosciuta per l’assistenza al coniuge e, **limitatamente alla fase A (comuni con più distretti e fase provinciale)**, al solo figlio individuato come referente unico che presta assistenza al genitore disabile in situazione di gravità.

- **CONIUGE CHE ASSISTE L’ALTRO CONIUGE DISABILE IN SITUAZIONE DI GRAVITÀ (ART. 3 COMMA 3 LEGGE 104/92)**

- La disabilità del coniuge da assistere deve avere carattere **permanente**.

[Si precisa che per l’esclusione dalla graduatoria interna di istituto, invece, la certificazione di disabilità può essere “rivedibile” purché la durata del riconoscimento travalichi il termine di scadenza per la presentazione delle domande di mobilità volontaria].

- **FIGLIO CHE ASSISTE UN GENITORE IN QUALITÀ DI REFERENTE UNICO (con esclusione dei trasferimenti interprovinciali fasi B (assunti entro il 2014/15), C e D)**

In caso di figlio che assiste un genitore in qualità di referente unico, la precedenza viene riconosciuta in presenza di tutte le sottoelencate condizioni:

a) documentata impossibilità del coniuge del disabile di provvedere all’assistenza per motivi oggettivi;

b) impossibilità, da parte di ciascun figlio di effettuare l'assistenza al genitore disabile in situazione di gravità, per ragioni esclusivamente oggettive, tali da non consentire l'effettiva assistenza nel corso dell'anno scolastico.

Pertanto nel caso in cui il CONIUGE del disabile (ovvero l'altro genitore) sia presente, bisogna che indichi attraverso una autodichiarazione o certificazione (se è affetto per esempio da patologie invalidanti) le ragioni per cui non può prestare assistenza al disabile.

Le stesse dichiarazioni devono essere presentate da eventuali altri FRATELLI O SORELLE (altri figli del disabile), sempre se presenti.

ATTENZIONE: l'autodichiarazione rilasciata dagli altri figli NON è necessaria laddove il figlio richiedente la precedenza in qualità di referente unico, sia anche l'UNICO FIGLIO CONVIVENTE con il genitore disabile. Tale situazione di convivenza deve essere documentata dall'interessato con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.

Si riconduce il concetto di convivenza a tutte le situazioni in cui sia il disabile che il soggetto che lo assiste abbiano la residenza nello stesso comune, riferita allo stesso indirizzo: stesso numero civico anche se interni diversi (Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 18 febbraio 2010, prot. 3884).

A scanso di equivoci è dunque utile precisare che la convivenza con il disabile NON È IL REQUISITO PER POTER FRUIRE DEI BENEFICI DI CUI STIAMO TRATTANDO, ma solo quello che consente di non dover presentare le autodichiarazioni degli altri familiari.

In conclusione se il figlio che assiste il genitore è l'UNICO figlio che convive con quest'ultimo, allora non deve presentare l'autodichiarazione di eventuali fratelli o sorelle; se invece NON CONVIVE con il genitore oppure vi convive ma non è l'unico figlio convivente, allora la dovrà presentare.

La convivenza con il disabile, infatti, dà solo precedenza al figlio, rispetto ad altri fratelli o sorelle non conviventi, di occuparsi del genitore ma non è condizione essenziale per poter fruire di una eventuale precedenza nelle operazioni di mobilità

c) essere anche l'unico figlio che ha chiesto di fruire per l'intero anno scolastico in cui presenta la domanda di mobilità, dei 3 giorni di permesso retribuito mensile per l'assistenza ovvero del congedo straordinario ex art. 42 comma 5 del D.L.vo n. 151/2001.

Nel caso in cui il riconoscimento dei benefici ex art. 33, cc. 5 e 7 della L. 104/92 sia intervenuta da parte della ASL dopo il 1° settembre dell'anno scolastico di riferimento (2014-15) sono ritenute valide anche le richieste di fruizione dei permessi prodotte dopo tale data, ma, comunque, entro i termini di scadenza previsti per le domande di mobilità; tale situazione andrà evidenziata nell'autocertificazione.

Le condizioni a, b e c devono coesistere. In assenza anche di una sola delle condizioni per il figlio referente unico che assiste un genitore in presenza di coniuge

o di altri figli, la precedenza nella mobilità provinciale prevista dalla L. 104/92 potrà essere fruita esclusivamente nelle operazioni di ASSEGNAZIONE PROVVISORIA.

VI) PERSONALE CONIUGE DI MILITARE O DI CATEGORIA EQUIPARATA

In base al disposto dell'art. 17, legge 28.07.1999 n. 266 e dell'art. 2, legge 29/03/2001 n. 86, il personale scolastico coniuge convivente rispettivamente del personale militare cui viene corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza e che si trovi nelle condizioni previste dalle citate norme, ha titolo, nell'ambito della fase dei trasferimenti, la precedenza nel trasferimento.

CRITERI E MODALITÀ

- Per fruire di tale precedenza gli interessati dovranno contrassegnare l'apposita casella del modulo domanda;
- La precedenza si applica a condizione che **la prima preferenza** espressa nel modulo domanda si riferisca alla sede nella quale è stato trasferito d'ufficio il coniuge, ovvero abbia eletto domicilio all'atto del collocamento in congedo, in mancanza di istituzioni scolastiche richiedibili, al comune viciniore;
- Gli interessati dovranno **presentare una dichiarazione dell'ufficio** ove presti servizio il coniuge, dalla quale risulti che il medesimo sia stato trasferito in tale sede d'autorità, nonché una dichiarazione in carta semplice, sotto la propria personale responsabilità, con la quale il coniuge trasferito si dichiari convivente con il richiedente.
- I beneficiari di tale precedenza, nel solo caso di trasferimento d'ufficio del coniuge, possono presentare domanda di movimento oltre i termini previsti dalle presenti disposizioni nel caso in cui il trasferimento del coniuge avvenga dopo la scadenza di detti termini.
- Tali domande non possono, comunque, essere inoltrate oltre le scadenze rispettivamente previste, per ogni categoria di personale e per ogni ordine e grado di scuola, dall'O.M. sulla mobilità del personale scolastico.
- Dopo tali scadenze, infatti, le predette esigenze di ricongiungimento al coniuge trasferito, possono essere esaminate solo in sede di operazioni di mobilità aventi effetti limitati ad un solo anno scolastico.

Tale precedenza :

- NON si applica nelle prima fase A dei trasferimenti (COMUNALE)
- NON si applica ai passaggi di cattedra e di ruolo;

VII) PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI LOCALI

Il personale chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali a norma della legge 3.8.1999, n. 265 e del D.L.vo 18/08/2000 n. 267, durante l'esercizio del mandato, ha titolo, nell'ambito della fase dei **trasferimenti intercomunali**, alla precedenza nel trasferimento, purché venga espressa come prima preferenza la sede ove espleta il proprio mandato amministrativo. Analoga precedenza e con i predetti criteri, è loro riconosciuta, nella fase dei **trasferimenti interprovinciali** ai fini del trasferimento nella sede della provincia di espletamento del proprio mandato amministrativo.

CRITERI E MODALITÀ

- Per fruire di tale precedenza gli interessati dovranno contrassegnare l'apposita casella del modulo domanda;
- La precedenza, nell'ambito dei trasferimenti intercomunali e interprovinciali, si applica a condizione che la prima preferenza espressa nel modulo domanda si riferisca alla sede nella quale l'interessato espleta il proprio mandato amministrativo;
- L'esercizio del mandato deve sussistere entro dieci giorni prima del termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande.
- Al termine dell'esercizio del mandato, qualora il trasferimento sia avvenuto avvalendosi della precedenza in questione, detto personale rientra nella scuola in cui risultava titolare prima del mandato e, in caso di mancanza di posti, viene individuato quale soprannumerario.

Tale precedenza:

- NON si applica nelle prima fase A dei trasferimenti (COMUNALE)
- NON si applica ai passaggi di cattedra e di ruolo.

VIII) PERSONALE CHE RIPRENDE SERVIZIO AL TERMINE DELL'ASPETTATIVA SINDACALE DI CUI AL C.C.N.Q. SOTTOSCRITTO IL 7/8/1998

Il personale che riprende servizio al termine dell'aspettativa sindacale di cui al C.C.N.Q. sottoscritto il 7/8/1998 ha diritto alla precedenza nella fase interprovinciale dei trasferimenti per la provincia ove ha svolto attività sindacale e **nella quale risulta domiciliato da almeno tre anni**.

Ha diritto alla precedenza:

- Nella **fase interprovinciale** dei trasferimenti per la provincia ove ha svolto attività sindacale e nella quale risulta domiciliato da almeno tre anni.
- Tale precedenza

- Il possesso del requisito per beneficiare della predetta precedenza deve essere documentato mediante dichiarazione sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.

Tale precedenza:

- NON si applica all'interno della provincia di titolarità
- NON si applica ai passaggi di cattedra e di ruolo

PRECEDENZE ARTT. 29 E 30

ART. 29 - SERVIZIO PRESSO OSPEDALI E ISTITUZIONI PENITENZIARIE

In considerazione della peculiarità delle attività di insegnamento nei corsi funzionanti presso le strutture ospedaliere o presso le istituzioni penitenziarie, **per i docenti che abbiano comunque maturato almeno tre anni di servizio nei predetti corsi, è prevista una priorità per la mobilità territoriale in tutte le fasi.**

ART. 30 - SERVIZIO PRESSO I CORSI PER ADULTI

Analogamente a quanto disposto nel precedente articolo, è prevista una priorità per la mobilità territoriale in tutte le fasi, ai fini dell'accesso ai corsi per l'istruzione e la formazione dell'età adulta attivati presso i C.P.I.A., **a favore del personale che abbia comunque maturato almeno tre anni di servizio nei corsi serali, nei centri territoriali, nei corsi per lavoratori, nei corsi per l'educazione degli adulti e nei corsi di alfabetizzazione.**